



Il Presidente

ATTO N. 1552

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 654 del 11.5.2009)

“Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente”

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il
15.5.2009

Trasmesso alla I - II Commissione Consiliare Permanente il 18.5.2009



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 654 DEL 11/05/2009

OGGETTO: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente."

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Assente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Luca Conti



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente" presentata dal Direttore dott.ssa Ernesta Maria Ranieri;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dal Vice Presidente Carlo Liviantoni avente ad oggetto: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 08.05.2009, prot. n. 74706 con la quale si comunica che nella seduta del 08.05.2009, il Comitato legislativo ha espresso parere favorevole in relazione al presente disegno di legge, rielaborato dalla competente struttura del Servizio Attività giuridico legislative e rapporti istituzionali con il Governo secondo indicazioni concordate con il Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore pro-tempore all'Agricoltura di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente."

RELAZIONE

Il Regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 che riforma l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1493/99. Tale regolamento prevedeva, tra l'altro, la possibilità di concedere ai produttori la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1 settembre 1998, con le modalità di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2, par. 3 del medesimo regolamento.

La Regione Umbria con legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 ha disciplinato le disposizioni sanzionatorie per la concessione della regolarizzazione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99 e per alcune violazioni in materia di potenziale viticolo.

Il Regolamento (CE) n. 479/08, al titolo V, articoli da 85 a 89, disciplina le superfici vitate impiantate illegalmente e le relative sanzioni che devono essere imposte dagli Stati Membri.

Il quadro giuridico comunitario in materia di vigneti illegali è completato dal Regolamento applicativo della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008, in particolare, dagli articoli da 55 a 59.

La materia relativa all'impianto dei vigneti e le disposizioni sanzionatorie connesse sono di competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni. La Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 13 gennaio 2004 ha infatti ribadito un orientamento saldo nella giurisprudenza della stessa Corte e cioè che "la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali".

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha sollecitato le Regioni con note del 16.04.08, prot. n. 4163, del 01.08.08, prot. n. 2376 e da ultimo del 26.02.09, prot. n. 1867, affinché definiscano le sanzioni nei confronti dei produttori che hanno impiantato vigneti illegali sia prima che successivamente al 1 agosto 1998.

Di qui l'urgenza di una legge regionale che definisca le disposizioni sanzionatorie previste dai Regolamenti (CE) n. 479/08 e n. 555/08.

Vigneti illegali posteriori al 31 agosto 1998

L'art. 85 del Reg. (CE) n. 479/08 prevede l'estirpazione dei vigneti illegali, senza cioè disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto, impiantati **dopo il 31 agosto 1998**. Il comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che, fatte salve eventuali precedenti sanzioni imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza **ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione**.

L'art. 55 del Regolamento (CE) n. 555/2008, concernente le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione, prevede:

- a) l'applicazione di una sanzione finanziaria di base pari ad almeno **12.000 Euro ad ettaro** (art. 55, comma 1, lettera a);
- b) la possibilità per gli Stati membri di aumentare tale sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati (art. 55, comma 1, lettera b);
- c) la sanzione di cui al punto a) è imposta per la prima volta il 1 gennaio 2009 per gli impianti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 555/08 (art. 55, comma 2, lettera a);
- d) per gli impianti illegali realizzati successivamente all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 555/08, la sanzione è imposta per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti (art. 55, comma 2, lettera b);
- e) la sanzione di cui ai punti c) e d) è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione (art. 55, comma 2, ultimo paragrafo).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali anteriori al 1° settembre 1998

L'art. 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede la regolarizzazione dei vigneti impiantati illegalmente, senza cioè disporre dei corrispondenti diritti di impianto, anteriormente **al 1° settembre 1998** mediante il versamento di una tassa pari ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto della Regione di cui trattasi.

Sono oggetto di regolarizzazione i vigneti illegali realizzati successivamente al 1 aprile 1987, data di entrata in vigore del Reg. (CEE) n. 822/87 che ha riconfermato il divieto di impianto di vigneti. Tale principio è stato ribadito nella nota della Commissione U.E. del 07.07.05 indirizzata al Ministro delle politiche agricole e forestali, la quale in risposta ad un quesito relativo alla regolarizzazione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, precisa che "è implicito che la data di inizio per l'individuazione degli impianti illegittimi è la stessa in cui sono state istituite nella normativa comunitaria le sanzioni per le violazioni del divieto di impianto (regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987)".

Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo della tassa da pagare per ottenere la regolarizzazione, occorre considerare che i diritti di reimpianto possono essere trasferiti a titolo oneroso tra le aziende. Il loro valore dipende pertanto dal mercato ed è quindi soggetto ad oscillazioni che dipendono da vari fattori (domanda da parte delle aziende, pregio della DOC/DOCG per la quali vengono utilizzati, andamento del mercato del vino che determina l'entità degli impianti/reimpianti, ecc.). Un valore medio di mercato è quindi difficile da determinare.

La Regione Umbria tuttavia con D.G.R. 421 del 19 marzo 2007, concernente le disposizioni per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva regionale ha fissato in 3.000 Euro ad ettaro il prezzo di cessione, da parte della Regione, di tali diritti per la produzione dei vini IGT "Umbria". Considerato che la zona di produzione dei vini IGT "Umbria" copre l'intero territorio regionale, si può assumere tale importo come valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione Umbria.

La somma da versare alla Regione Umbria da parte dei produttori che intendono regolarizzare i vigneti illegali realizzati anteriormente al 1° settembre 1998 è pertanto di 6.000 Euro ad ettaro.

La regolarizzazione dei vigneti illegali dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Da qui l'urgenza di approvare il presente disegno di legge.

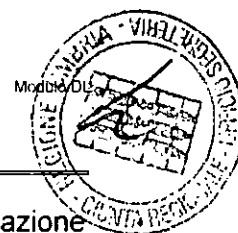
Le superficie vitate impiantate illegalmente anteriormente 1° settembre 1998 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 devono essere estirpate a spese del produttore.

L'art. 55, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (CE) n. 555/2008, stabilisce che i produttori che non si regolarizzano entro il 31 dicembre 2009 e non estirpano i vigneti illegali sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad almeno 12.000 Euro ad ettaro. Tale sanzione si applica per la prima volta dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all'estirpazione del vigneto non regolarizzato.

Inosservanza degli obblighi di estirpazione, del divieto di circolazione dei prodotti e di distillazione

Gli artt. 85, paragrafo 2 e 86, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 479/2008, stabiliscono che le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici vitate impiantate illegalmente, che sono in attesa di regolarizzazione (cioè fino al pagamento della tassa prevista), o di estirpazione, possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80% vol.

L'art. 87, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 479/2008 impone agli Stati membri di richiedere la prova della non circolazione di tali prodotti o, qualora i prodotti in questione siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione. Ai fini di un controllo più rigoroso,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

l'art. 57, par. 1, del Regolamento (CE) n. 555/2008, limita la possibilità di non circolazione delle suddette produzioni alle seguenti possibili destinazioni:

- a) la distillazione a spese del produttore;
- b) la vendemmia verde di cui all'art. 12, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 479/2008 a spese del produttore;
- c) il consumo familiare per i produttori che hanno una superficie vitata totale non superiore a 0,1 ettari.

Ai fini di una maggiore controllabilità i produttori interessati devono comunicare alla Regione entro una data stabilita dalla stessa, quale delle opzioni sopra indicate intendono scegliere. Si propone di stabilire al 31 maggio di ogni anno la scadenza per tale comunicazione.

E' possibile altresì limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni sopra indicate.

Pertanto nel caso in cui il produttore intenda procedere alla distillazione, è tenuto a comunicarlo alla Regione competente entro la scadenza sopra indicata e presentare il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti. Tenuto conto che la campagna viticola va dal 1 agosto al 31 luglio, il contratto di distillazione deve essere presentato alla Regione entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nel caso in cui il produttore voglia invece procedere alla vendemmia in verde, è tenuto a comunicarlo alla Regione sempre entro il 31 maggio di ogni anno e ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno.

I controlli in loco in merito alla corretta esecuzione della vendemmia verde sono effettuati in maniera sistematica dalla competente Comunità Montana entro il 31 luglio dello stesso anno, in conformità all'art. 12, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 555/2008.

L'art. 87, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 479/2008 stabilisce che gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici vitate impiantate illegalmente ed impongono sanzioni adeguate in caso di inadempienza.

L'art. 56, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 555/2008 disciplina le sanzioni nel caso di inosservanza del divieto di circolazione di tali prodotti prevedendo che le sanzioni sono imposte al produttore che possiede una superficie vitata superiore a 0,1 ettari se:

- a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine stabilito o se il contratto non copre l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal Regolamento (CE) n. 1282/2001;
- b) non comunica alla Regione l'intenzione di procedere alla vendemmia verde entro il termine stabilito dalla stessa Regione oppure non esegue la vendemmia verde in maniera completa.

Nei casi di inosservanza degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si ritiene adeguata l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000,00 Euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva. Tale sanzione è applicata a far data dal 1° settembre dell'anno interessato, conformemente alle disposizioni dell'art. 56, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 555/2008.

Con successivi atti della Giunta regionale sono definite le ulteriori disposizioni relative alle modalità e procedure di attuazione della presente legge.

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 relative alla regolarizzazione dei vigneti illegali a norma del Regolamento (CE) n. 1493/99, sono sostituite dalle sanzioni previste all'art. 4 del presente disegno di legge e, pertanto, tale disposizione deve essere abrogata.

Il disegno di legge non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie a carico del Bilancio regionale e non produce effetti economici ad esclusione dell'introito da parte della Regione Umbria delle sanzioni irrogate.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superfici vitate impiantate illegalmente".

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008.

Art. 2**Ambito di applicazione**

1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Art. 3**Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998**

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui allo stesso comma 2.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 3 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.

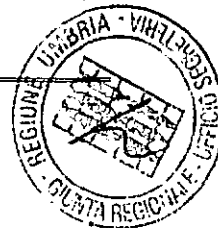
Art. 4**Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti
illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1°
settembre 1998**

- 1 I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1 aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano le superfici illegali entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro.
- 2 I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009.
- 3 In caso di mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione di cui al comma 2, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.
- 4 Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999.

Art. 5**Destinazione delle uve prodotte dai vigneti
impiantati illegalmente**

1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, ovvero della regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;

- b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;
 - c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.
3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.
4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'art. 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.

Art. 6**Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione**

1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:
- a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'art. 5, comma 2;
 - b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'art. 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1282/2001;

- c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.
 3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.

Art. 7**Disposizioni di attuazione**

1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 8**Abrogazioni**

1. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo) è abrogato.

Art. 9**Norma finanziaria**

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità revisionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni".



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente."

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 11/05/2009

IL DIRETTORE
ERNESTA MARIA RANIERI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Urbanistica"

OGGETTO: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 relative alle superficie vitate impiantate illegalmente."

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 11/05/2009

Vice Presidente Carlo Liviantoni

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 11/05/2009

L'Assessore

Perugia, li 12 MAG. 2009
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE